



FAQ partecipazione Bando scientifico Italia – Israele

Qual è l'importo massimo del finanziamento ministeriale che il MAECI può assegnare al progetto?

Il MAECI finanzia fino a un massimo di € 100.000, e comunque non oltre il 50% dei costi indicati nel preventivo. Quindi, per esempio, per un progetto dal budget totale di € 160.000, l'importo massimo finanziabile del MAECI è di € 80.000.

È previsto un importo minimo e massimo da indicare nel budget di spesa?

No, l'importo del budget di spesa deve essere quantificato tenendo comunque presente il finanziamento massimo concedibile da parte del MAECI. In ogni caso, i costi stimati nel piano finanziario devono risultare congrui.

C'è un limite temporale di durata del progetto?

I progetti di ricerca hanno una durata massima di tre anni (36 mesi).

Quali sono i costi ammissibili?

Il MAECI cofinanzia i costi di personale, viaggi, materiali e attrezzature, spese generali. Per i dettagli concernenti l'imputazione dei costi e la rendicontazione sulle varie voci di spesa si rinvia alle Norme integrative allegate al bando.

Il 50% del finanziamento MAECI può coprire anche solo i costi del personale, strutturato e/o non strutturato?

No, i costi devono essere adeguatamente distribuiti su tutte le voci di spesa previste dal budget.



Il preventivo va compilato separando le voci di spesa che riguardano il finanziamento MAECI e quelle che riguardano il finanziamento a carico dell'ente proponente?

No, il preventivo deve essere unico e contenere tutti i costi stimati necessari per la realizzazione del progetto. Del totale risultante il MAECI finanzia il 50%.

Qual è il rapporto tra il finanziamento concesso dal MAECI all'ente proponente italiano e il finanziamento concesso dal MOST al partner israeliano?

Entrambi i partners sono tenuti a compilare la Sezione 3 del modulo di domanda indicando i costi previsti nel budget di spesa, suddivisi su tre annualità, da cui risulterà il costo totale del progetto. Inoltre la parte italiana dovrà compilare la sezione A) BUDGET JUSTIFICATION.

Ciascuno dei partner sottopone il proprio preventivo di spesa all'Autorità di riferimento (MAECI/MOST), che definirà autonomamente modalità e tempistiche di erogazione del finanziamento in base alle procedure previste dalla legislazione nazionale.

Nel caso di due partner italiani che si associno (p.e. università più altro ente di ricerca) può essere accettato anche un "semplice" accordo di partenariato (o altra forma: scrittura privata senza responsabilità solidale)?

No, è obbligatoria la costituzione di un'ATS/Consorzio o altro atto notarile equivalente, che dovrà essere formalizzato solo per i progetti eventualmente selezionati.

Quando verrà erogato il sostegno finanziario concesso dal MAECI?

Il sostegno viene erogato al termine del progetto. È comunque prevista la possibilità di beneficiare di un anticipo, secondo quanto previsto dal Bando e dalle Norme integrative

È possibile indicare più di un Capo Progetto (PI) o gruppo di ricerca per una sola candidatura?

No, il Capo Progetto (PI) deve essere uno solo, affiliato all'Istituzione proponente. È invece possibile la costituzione di un'unità di ricerca composta da gruppi afferenti a istituzioni diverse. In questo caso il budget dovrà includere i



costi imputabili al progetto di tutte le parti coinvolte dal lato italiano. Qualora il progetto venga selezionato, le due istituzioni dovranno consorzarsi per regolare gli aspetti giuridico-economici della loro collaborazione.

Per i progetti che prevedano esperimenti su animali è prevista un'autorizzazione?

Come indicato nel Bando, per la sperimentazione animale è necessario ottenere l'autorizzazione formale del Ministero della Salute all'avvio delle attività (D.Lgs 26_04/03/2014, Direttiva Europea 536/2014/EC). In fase di presentazione della domanda, è sufficiente autocertificare l'avvio della procedura con l'avvenuta presentazione del protocollo sperimentale all'OPBA (Organismo Preposto al Benessere degli Animali) della propria istituzione, fornendone gli estremi identificativi.

Anche la sperimentazione umana deve essere condotta in ottemperanza alla Direttiva Europea 536/2014/EC. In entrambi i casi il responsabile scientifico è tenuto ad autocertificare l'adesione alle normative sopracitate nella sezione dedicata alla metodologia della proposta progettuale.

Chi firma l'application form?

L'application form deve essere firmata sia dalla parte italiana che da quella israeliana. In base al profilo di responsabilità, è richiesta nelle diverse sezioni del modulo la firma del rappresentante legale, del responsabile scientifico, e del responsabile amministrativo del progetto.

È obbligatoria la firma elettronica sui documenti?

Sì, ove possibile, i documenti devono essere sottoscritti digitalmente. Sul modulo di domanda (Application form) che viene scambiato con il partner israeliano è tuttavia consentito l'utilizzo della firma olografa sull'originale cartaceo da scansare, formando il documento unico finale in pdf. In assenza di firma digitale, la firma del rappresentante legale deve recare il timbro dell'ente di appartenenza.

Chi firma il modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali?

Il Rappresentante legale dell'ente proponente.

Quando verranno pubblicati gli esiti della selezione?

L'iter di selezione prevede una prima fase di valutazione nazionale delle candidature e si conclude con la riunione della Commissione Mista italo-israeliana che delibera sui progetti da ammettere a sostegno finanziario. Pertanto, l'esito della procedura verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito MAECI solo una volta che la Commissione si sarà riunita ed avrà concordato i progetti da ammettere a cofinanziamento.